(N. 74-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TOMÈ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1954

Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana.

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge venne già presentato al Senato in data 7 aprile 1952 e fu oggetto di esame in Commissione ed in Aula.

Era stata espletata la discussione generale in Aula quando intervenne lo scioglimento del Senato che impedì l'approvazione degli articoli.

Il testo attuale del disegno di legge è identico a quello proposto originariamente dal Governo.

Vi si aggiunge soltanto un articolo (art. 9) con cui si estende il trattamento agli altoatesini, rimasti italiani o rioptanti, già appartenenti alle Forze armate tedesche nella guerra 1939-45.

L'inclusione di questo articolo appare opportuna ed equa in quanto si tratta di cittadini divenuti tedeschi in forza di accordi internazionali e della legge 21 agosto 1939, n. 1241, e che avendo rioptato in base al decreto-legge 2 febbraio 1948, n. 23, si trovano

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ora scoperti da qualsiasi provvidenza pur non potendosi loro imputare a colpa l'aver prestato servizio nelle forze armate dello Stato di cui erano cittadini.

Questo vale per i rioptanti. Per coloro che non rioptarono, perchè rimasti cittadini italiani, vale il fatto che dopo l'8 settembre 1943 nelle provincie di Bolzano, Trento e Belluno si instaurò la sovranità tedesca con la costituzione della « Zona delle Prealpi » e che le Autorità tedesche chiamarono ivi alle armi anche detti cittadini italiani.

Già dopo la prima guerra mondiale lo Stato italiano aveva concesso l'equiparazione nel trattamento pensionistico di guerra a coloro che avevano prestato servizio negli eserciti nemici e che in forza delle annessioni territoriali venivano a far parte del nostro Stato.

Altri Stati in situazioni analoghe hanno accordato i benefici ora proposti col disegno di legge. Naturalmente valgono le distinzioni nel trattamento tra volontari e coatti previste per gli ex combattenti della repubblica di Salò. All'infuori di questa innovazione nulla vi è nell'attuale disegno di legge di diverso da quanto originariamente proposto. Non vi è motivo perchè debba oggi ritenersi superata la relazione già fatta in allora. Essa vale tuttora e la riproduciamo pertanto nel suo vecchio testo:

« In una delle ore più gravi della lotta partigiana, nell'inverno 1944-45, quando si succedevano azioni contro azioni e rappresaglie tra le opposte formazioni, in una cittadina del Friuli il comandante tedesco della piazza convocò autorità cittadine e popolazione. In un duro discorso diffidò i convenuti dal dare assistenza o collaborazione alle forze partigiane minacciando rappresaglie gravissime.

« A quella riunione intervenne anche il Vescovo.

« Colla nobiltà e col coraggio che gli derivava dalla funzione pastorale e dall'opera indiscriminata di carità e di assistenza svolta in favore di tutti, egli ottenne di parlare.

« Disse: " La guerra ha le sue esigenze e noi possiamo spiegare le dure leggi che ella, signor Comandante, ci detta. Però di un fatto deve essere tenuto conto nella valutazione della situazione e nei provvedimenti da prendersi: dello stato di disorientamento e di confusione in cui sono piombati gli italiani ed in ispecie la gioventù.

" Due bandiere, due governi tengono ora il campo.

" Quello che fino a ieri era predicato ai giovani come sacro, oggi è discusso e contestato.

" Nuovi fermenti ideali penetrano e scuotono larghi strati di cittadini. Forze sopravissute si dibattono per riaffermare un loro potere mentre la sconfitta e la decomposizione morale e politica che l'hanno preceduta spiegano l'affacciarsi di forze nuove.

" È la guerra civile (proseguiva quel Vescovo) che si è abbattuta in mezzo a noi. Questa terribile guerra che toglie ai vinti anche la gloria del sacrificio. È la guerra civile con le sue ferocie e le sue bestialità in cui la purezza ideale è commista al calcolo egoista, la pervicacia allo slancio generoso.

" Questa situazione chiede e merita comprensione, indulgenza ed anche pietà ".

« Così parlava quel Vescovo; e il tedesco fu sensibile a quel linguaggio umano. La sua durezza più volte fu rattenuta o mitigata dall'eco di quelle parole.

« Passati gli anni e con gli anni attenuato il ricordo del sangue e dei dolori che le risorte forze fasciste diedero all'Italia, il Governo nazionale propone al Parlamento questo disegno di legge recante provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti delle Forze armate della Repubblica di Salò e di coloro che prestarono servizio nelle Forze armate tedesche nei territori italiani direttamente assoggettati alla sovranità tedesca.

« È un provvedimento che segue numerosi altri con cui, attraverso amnistie e discriminazioni, si riammise al pieno esercizio dei diritti civili e alle carriere amministrative la quasi totalità di coloro che militarono nelle file della repubblica sociale.

« È un gesto di pacificazione e, più ancora, vuol essere un gesto di comprensione di quella particolare situazione che si determinò in Italia dopo l'8 settembre 1943.

« Tornano acconce le parole del Vescovo.

« Ma la comprensione e l'umana indulgenza non possono spingersi fino al punto di divenire una giustificazione.

« La vita di uno Stato non si esaurisce nel giro di pochi anni e sarebbe grave errore non tener fermi i princìpi-base su cui si fonda una ordinata società civile. Alla confusione contingente di un periodo anormale aggiungeremmo una confusione permanente per le generazioni nuove cui il passato deve servire di ammaestramento.

« È proprio dei popoli non sufficientemente evoluti o non sufficientemente consolidati nell'ordine democratico il ritenere ammissibile il rifiuto di obbedienza o la rivolta alla legittima autorità di governo.

« I nostri figli devono chiaramente intendere che dovere primario del cittadino è quello di sottostare alla legittima autorità costituita sottomettendo la fazione al Paese e rinunciando al proprio personale orientamento.

« E ciò in modo particolare quando il senso dell'unità costituisce una forza morale essenziale perchè la Patria sopravviva.

« Il libero gioco democratico consente la possibilità di avvicendamento delle correnti politiche al posto di Governo; ma è solo su questo terreno che può operare l'attività politica dei cittadini non sul piano della reazione armata.

« Ritenere cosa diversa significherebbe ritornare alle faide di Comune.

« Se comprensione, indulgenza e pietà, adunque, ci possono o debbono consentire di prendere in considerazione la posizione di quanti militarono e combatterono nelle file allora nemiche, subendo mutilazioni, invalidità o soccombendo nella lotta, non ci si può spingere fino al punto di affermarne l'equiparazione con coloro che pagarono di persona al servizio della causa legittima.

« Qualunque possa essere il giudizio sull'attività e sul comportamento del Governo Badoglio e del Sovrano di allora, una cosa appare certa, che quello era il Governo legittimo. Chi si è posto contro ha mancato ad un dovere civico fondamentale e per ciò stesso deve riconoscere la legittimità di una sanzione.

« Ragionare diversamente significherebbe porre ancora una volta il proprio tornaconto individuale al disopra di un interesse essenziale per la vita di uno Stato.

« È sulla scorta di una tale impostazione etico-giuridica che il disegno di legge è stato redatto.

« Mentre in esso si largheggia nel trattamento a favore delle vedove e degli orfani fin quasi ad equipararli alle corrispondenti categorie degli altri Caduti, si pongono limiti e discriminazioni per i cittadini che parteciparono direttamente alla lotta, graduandone le ripercussioni in relazione al grado di responsabilità assunto.

« Che così debba essere appare giusto ed umano.

« Le vedove e gli orfani non hanno responsabilità per l'atteggiamento politico assunto dal congiunto Caduto.

« Una responsabilità obbiettiva e indiretta non può essere presa in considerazione in un ordinamento giuridico quale è il nostro che pone alla base di ogni sanzione uno stato di dolo o di colpa del soggetto incriminabile.

« Per le vedove e gli orfani si profila una situazione analoga a quella degli infortunati civili di guerra.

« Hanno perduto il congiunto per le vicende di una guerra militare contaminata da aspetti politici che si svilupparono come una conseguenza dell'andamento sfavorevole della guerra sul campo.

« A questa categoria di persone il disegno di legge, nell'articolo 3 e nell'articolo 8, riserba un trattamento uguale a quello fatto alle vedove e agli orfani degli altri Caduti non combattenti (Tabella *D*).

« Non sembra ammissibile consentire l'applicazione anche della tabella propria dei Caduti combattenti (Tabella *C*) senza intaccare il principio-base di una distinzione tra combattenti del Governo legittimo e combattenti della fazione.

« È la sola discriminazione che la legge fa nel campo delle pensioni indirette.

« In quello invece delle pensioni dirette si pone una distinzione sostanziale tra arruolati volontari e arruolati coatti.

« Per i primi si riconosce solamente il diritto ad un assegno alimentare, quando si versi in condizioni di bisogno economico e le ferite, o infermità, siano ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla tabella *A* della legge sulle pensioni di guerra,

« La misura dell'assegno alimentare è obbiettivamente determinata sulla base della tabella *D*, compresi gli assegni accessori (articolo 3).

« Per gli arruolati coatti si riconosce invece il diritto ad un assegno nella misura di cui alla tabella *D* indipendentemente dallo stato di bisogno e per tutte le categorie pensionabili.

« Sono esclusi coloro che furono cancellati dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943 o che abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie (art. 1).

« Sono estese agli arruolati coatti, mutilati ed invalidi le provvidenze di cui alla legge 18 agosto 1942, n. 2275, nell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra eccezion fatta di quelle concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro (art. 8, ultimo capoverso).

« Indubbiamente la discriminazione posta dalla legge tra arruolati volontari e coatti non risponde ad un criterio assoluto di responsabilità morale e giuridica.

« Tra i volontari vi furono giovanissimi tratti all'arruolamento dall'impulso dell'età, dall'assenza di un maturo senso critico e dall'influsso della propaganda del regime nel quale crebbero.

« Per costoro potrebbe forse adottarsi un trattamento, più favorevole per la minore responsabilità loro propria.

« Certo è però che il criterio della distinzione risponde ad un sano concetto morale e giuridico, dovendosi riconoscere una differenza sostanziale tra coloro che volutamente e liberamente si arruolarono nelle formazioni militari della Repubblica di Salò e coloro che per violenza vi parteciparono.

« Potranno esserci casi singoli non perfettamente aderenti al presupposto etico-giuridico della distinzione, ma è forza maggiore in una legge che interessa parecchie migliaia di cittadini porre criteri obbiettivi di distinzione non potendosi ritenere possibile ed opportuno l'esame del caso per caso.

« Il disegno di legge ha preso anche in considerazione la situazione particolare in cui vennero a trovarsi le province di confine: Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento.

« Colà si ebbe la costituzione di circoscrizioni poste sotto la diretta sovranità tedesca.

« Si ebbe la zona del Litorale Adriatico (Trieste, Gorizia, Udine) sotto il governo di un alto commissario tedesco residente a Trieste e di una zona delle Prealpi (Bolzano, Trento, Belluno) con un alto commissario a Trento.

« In queste zone i Comandi tedeschi organizzarono formazioni militari alle loro dirette dipendenze, prevalentemente per servizi territoriali e di polizia.

« Il sistema di arruolamento fu di regola coatto; vi furono anche casi di partecipazione volontaria.

« Per queste categorie di militari il disegno di legge prevede, all'articolo 4, lo stesso trattamento riservato agli ex-combattenti della repubblica di Salò.

« Questo, onorevoli colleghi, nelle sue linee essenziali il disegno di legge sottoposto al vostro esame.

« Lo raccomandiamo alla vostra approvazione con l'augurio che esso venga valutato dagli interessati nella sua giusta portata: di uno sforzo di pacificazione che la Repubblica compie, con generosità ».

TOMÈ, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Al militare che, essendo al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, è concesso, sempre che non risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della predetta repubblica, un assegno in misura pari a quello previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.

L'assegno non spetta qualora il militare sia stato cancellato dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Art. 2.

Al militare per il quale risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana e che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle anzidette Forze armate, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, sempre che versi in condizioni di bisogno economico, un assegno alimentare in misura pari a quello previsto dalla tabella *D* annessa alla predetta legge, compresi i relativi assegni accessori.

L'assegno alimentare non viene concesso ai titolari di pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

L'assegno alimentare non spetta qualora il militare si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 3.

Ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, è concesso un assegno in misura pari a quello previsto rispettivamente dalle tabelle *H, L, N, P,* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli è parificato al servizio reso nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano e Trento.

Art. 5.

La concessione degli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e dell'assegno alimentare, di cui all'articolo 2, è subordinata alla esistenza di tutti i requisiti e condizioni previsti dalle vigenti disposizioni per la concessione della pensione di guerra.

All'accertamento dello stato di bisogno economico, richiesto dal primo comma dell'articolo 2, si procede secondo le norme vigenti per la concessione della pensione di guerra ai genitori dei Caduti.

Art. 6.

Gli assegni di cui agli articoli 1 e 3 e l'assegno alimentare di cui all'articolo 2 sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate regolari dello Stato.

Per coloro che non hanno mai appartenuto alle Forze armate dello Stato la liquidazione è effettuata sulla base del grado di soldato.

Art. 7.

Gli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e l'assegno alimentare, di cui all'articolo 2, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ottenere la liquidazione gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro — Direzione generale delle

pensioni di guerra — entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Agli orfani e ai congiunti dei morti, di cui all'articolo 3, sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei Caduti in guerra.

Ai mutilati ed invalidi, di cui agli articoli 1 e 4, sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, sull'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, salvo quelle concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili agli alto-atesini, i quali, facendo parte delle Forze armate tedesche durante la guerra 1939-1945, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, od alle loro famiglie in caso di morte, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1953-54, con i fondi stanziati sul capitolo 631 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.